

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5789

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO BARBIERI

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di requisiti dei componenti delle commissioni tributarie

*Presentata il 14 aprile 2005*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 6815 del 2004 ha annullato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2002, che modificava i precedenti criteri di valutazione e i punteggi per le nomine a componente delle commissioni tributarie.

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in seguito a detta sentenza del TAR emessa il 23 giugno 2004, ha annullato tutti gli atti inerenti i bandi di concorso pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 17 del 2 marzo 2004 e n. 57 del 20 luglio 2004, con relativo pregiudizio di tutti coloro che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 erano risultati primi e vincitori negli elenchi per ricoprire l'incarico di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali e che per il rag-

giungimento del settantaduesimo anno di età durante l'espletamento dei prossimi concorsi non potrebbero conseguire la nomina o partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Tale ultima norma appare iniqua e pregiudizievole per tutti i concorrenti, specialmente per i posti di presidente delle commissioni tributarie regionali e provinciali, per i quali si richiede una notevole anzianità di servizio nella magistratura ordinaria o amministrativa, a causa dei lunghi tempi occorrenti per l'espletamento del concorso per la copertura dei posti disponibili, quali i tempi: per la deliberazione del bando; per la pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*; per il termine necessario all'inoltro delle domande; per la compilazione delle liste dei concorrenti con i relativi punteggi, previo esame di una notevole mole di documentazione; per l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze delle liste con la proposta

delle nomine; per la redazione del decreto di nomina da sottoporre al Presidente della Repubblica; per la firma del decreto di nomina da parte dello stesso; per la registrazione del decreto alla Corte dei conti.

In media la durata di tutta la procedura concorsuale varia da 18 a 36 mesi, con pregiudizio di coloro che nelle more compiono settantadue anni, con esclusione dalla nomina.

L'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 545 del 1992, correlando la nomina all'età di settantadue anni non compiuti rende la stessa precaria, casuale, incerta e dipendente da qualsiasi circostanza avversa che possa verificarsi nel corso della procedura concorsuale, con tempi di svolgimento di tutte le attività processuali lasciati alla più ampia discrezionalità e disponibilità delle autorità amministrative chiamate a partecipare allo svolgimento del procedimento di nomina.

Pertanto è giusto modificare l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 545 del 1992 nel senso di vin-

colare la nomina a un elemento certo, sicuro e imm modificabile da parte di chiunque, sancendo che i concorrenti non devono avere superato il settantaduesimo anno di età al momento della vacanza del posto da ricoprire, vacanza dipendente dal collocamento a riposo del titolare dell'ufficio da ricoprire o per sue dimissioni o per morte dello stesso, tutti eventi certi e non modificabili.

Tenuto conto degli effetti della citata sentenza del TAR del Lazio n. 6815 del 2004, la norma modificata dovrebbe avere efficacia dal 1° marzo 2004 per non danneggiare i vincitori dei concorsi annullati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'annullamento del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, che aveva modificato illegittimamente in via amministrativa le tabelle E ed F allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplinano i criteri per la selezione dei componenti e dei presidenti dei nuovi organi della giustizia tributaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituita dalla seguente:

«*d*) non avere superato il settantaduesimo anno di età al momento della vacanza del posto messo a concorso. La presente disposizione ha efficacia retroattiva a decorrere dal 1° marzo 2004;».

€ 0,30



\*14PDL0073070\*